



Città di Castenaso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 6 del 25/01/2023

Seduta Pubblica.

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 229 DELLA LEGGE N. 197/2022.

L'anno **duemilaventitre** addì **venticinque** del mese di **gennaio** alle ore **18:30** nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto comunale, sono stati convocati con nota prot. n. 1376 del 19 Gennaio 2023, i componenti del Consiglio Comunale.

GUBELLINI CARLO	Presente
CERVELLATI CHIARA	Presente
MARZADURI GIOVANNI	Presente
MARCHESINI MONICA	Presente
PARESCHI DARIO	Presente
DA RE LAURA	Presente
ROMEO FORTUNATO GASPARE	Assente
CUPPINI CRISTIANO	Presente
SERMENGHI ANDREA	Presente
MAZZACURATI FRANCESCA	Presente
CASTELLI ANDREA	Assente
BARUGOLO ALBERTO	Presente
MAZZONCINI ANGELO	Assente
MENGOLI MAURO	Presente
SELLERI FABIO	Presente
CAVINA MATTIA	Presente
GIOVANNINI CARLO	Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

Il Segretario Generale RISTAURI LETIZIA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da

cui sono risultati presenti n. **14** Consiglieri

Sono presenti gli Assessori esterni Prata Pier Francesco, Sapienza Lauriana, Biancoli Alberto, Grandi Stefano, Scalambra Elisabetta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DA RE LAURA – nella sua qualità di Consigliere, assume la Presidenza dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno previa designazione:

degli Scrutatori i Sigg.ri Consiglieri: Sermenghi Andrea, Mazzacurati Francesca, Mazzoncini Angelo.

DIBATTITO

L'Assessore Stefano Grandi espone sul riferimento normativo e ringrazia la Dottoressa Bonori per tutte le informazioni fornite.

Interviene il Consigliere Fabio Selleri il quale conferma la correttezza di non accogliere la ssanatoria.

Prende la parola il Consigliere Mauro Mengoli che dichiara di aver letto la delibera e qualcosa, a proprio avviso, non torna e domanda come l'Amministrazione intenda coprire i 90.000 euro.

L'Assessore Stefano Grandi risponde.

Interviene la Consigliera Monica Marchesini la quale compie alcune specifiche di natura politica nel caso di accoglimento e dei rischi connessi.

Il verbale integrale degli interventi relativi al presente dibattito verrà redatto successivamente.

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 229 DELLA LEGGE N. 197/2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge n. 197/2022, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, contempla una serie di misure, di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo, di ampia portata, comprendente i ruoli affidati dai Comuni agli Agenti della riscossione fin dall'anno 2000;
- l'art. 1 della medesima Legge, nei commi da 222 a 229, disciplina la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e in particolare, al comma 222 così dispone: “*Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali*”;
- il comma 227 declina la misura dello stralcio in forma parziale per gli Enti diversi dalle Amministrazioni statali e dalle Agenzie fiscali stabilendo che “*relativamente ai debiti di*

importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”;

- il comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli Enti diversi dalle Amministrazioni statali e dalle Agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del Codice della strada di cui al Dlgs. n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli Enti previdenziali, statuisce che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”;*

VISTO il comma 229 dell'art. 1 della Legge n. 197/2022, che riconosce ai Comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione della misura di stralcio summenzionata con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”;*

PRECISATO che per Agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e

per i quali i commi 222-229 della Legge n. 197/2022 prevedono lo stralcio, si intende l'Agente nazionale della riscossione (*attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione*) e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) del DLgs. n. 446/97;

CONSIDERATO che:

- dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'Agente della riscossione "*Agenzia delle Entrate – Riscossione*", emerge che il Comune di Castenaso presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;
- che l'Ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli Agenti della riscossione per le seguenti motivazioni:
 1. potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;
 2. in diversi casi la cancellazione di molte "*singole partite*", quando ascritte ad uno stesso debitore, potrebbero raggiungere importi complessivi anche superiori rispetto alla soglia di € 1.000,00;
 3. la cancellazione riguarda anche somme per le quali sono già in atto (*e con successo*) procedure di rientro derivate da accordi di rateizzazione;
 4. la nuova rottamazione riguarda ogni genere di debitore, indipendentemente dall'effettivo disagio economico in cui esso si trova e **si riferisce ad annualità ben lontane dall'inasprimento delle condizioni economiche causate dalla pandemia prima e dall'aumento dei costi dei prodotti energetici poi**;
 5. il rischio è quello di far passare un messaggio distorto, inducendo in molti contribuenti il convincimento che il sottrarsi al corretto e tempestivo pagamento dei debiti fiscali possa essere notevolmente vantaggioso ed attenuando l'effetto deterrente esercitato dall'attività di controllo e di riscossione, che risulta sempre più complicata e dispendiosa;

RITENUTO di inibire la procedura automatica disciplinata dalla normativa sopra richiamata, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1 comma 229 della Legge n. 197/2022, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

VISTO l'art. 42 del DLgs. n. 267/2000 avente per oggetto le attribuzioni dei Consigli;

VISTI i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del

DLgs. n. 267 del 18.08.2000;

DATO ATTO che, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, è stato acquisito il parere favorevole, espresso dai Responsabili di Area sulla base delle entrate coinvolte.

Il Presidente sottopone a votazione palese per appello nominale la proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale approva a maggioranza dei voti, con il seguente esito:

presenti: n. 14

votanti: n. 14

voti favorevoli: 13 (Prima Castenaso, La Sinistra al Centro Castenaso Civica, Movimento 5 Stelle, Progetto Civico Castenaso Vista da Dentro).

voti contrari: nessuno.

Astenuti: n. 1 Consigliere Mauro Mengoli (Castenaso, si cambia!).

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 1 comma 229 della Legge n. 197/2022, di non applicare le disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della medesima Legge, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
3. Di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'Agente della riscossione secondo le modalità dal medesimo indicate e pubblicato, entro lo stesso termine, nel sito internet istituzionale del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente con votazione palese, di cui n. 13 voti favorevoli (Prima Castenaso, La Sinistra al Centro Castenaso Civica, Movimento 5 Stelle, Progetto Civico Castenaso Vista da Dentro) e n. 1 voti contrari (Consigliere Mauro Mengoli – Castenaso, si cambia!) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del DLgs. 18 agosto 2000 n. 267, tenuto conto del termine previsto dall'art. 1 comma 229 della Legge n. 197/2022.



Città di Castenaso

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Consigliere
DA RE LAURA

IL Segretario Generale
RISTAURI LETIZIA